

VERBALE DI INCONTRO

Verona, il 12.3.2012

tra

il Banco Popolare in qualità di Capogruppo, anche in nome e per conto delle società del Gruppo

e

le Organizzazioni Sindacali Dircredito – FD, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Sinfub, Ugl Credito e Uilca

premessato che

- in data 1.12.2011 è stato sottoscritto il Verbale di incontro con il quale le Parti hanno condiviso di fare accedere al Fondo di solidarietà 301 risorse;

le Parti hanno convenuto quanto segue.

- Le domande di accesso al Fondo di Solidarietà saranno accolte, in presenza dei requisiti e delle condizioni indicate nell'accordo del 11.12.2010, secondo le seguenti date di uscita (da intendersi quali ultimo giorno lavorativo) e in coerenza con quanto stabilito con l'accordo del 1.12.2011:
 - 31.5.2012 nel numero massimo di 100 risorse;
 - 30.9.2012 nel numero residuo (301 risorse complessive).

In prossimità di ciascuna delle date di uscita sopra indicate le Parti effettueranno un incontro di verifica del quadro normativo di riferimento.

Qualora le uscite sopra indicate non esauriscano le 301 domande di accesso al Fondo di Solidarietà, le Parti si riservano di concordare un'ulteriore finestra di uscita.

- Si conferma che, in caso di situazioni normative/legislative che pregiudichino il diritto alla percezione dei trattamenti previdenziali pubblici delle 301 risorse richiamate in premessa, le stesse avranno il diritto, esaurito l'intero periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà, a rientrare in servizio – con il medesimo trattamento economico e contributivo spettante al momento dell'accesso al Fondo di Solidarietà – fino alla prima maturazione del diritto alla percezione della pensione. Per il suddetto periodo le Aziende si riservano la facoltà di accordare un congedo retribuito.

[Handwritten signatures and stamps of the parties]

Dircredito-FD

Banco Popolare

Fabi

Sinfub

Fiba-Cisl

Ugl Credito

Fisac-Cgil

Uilca

Egr. collega,

in data 1° dicembre 2011 è stato stipulato l'accordo sindacale che, riprendendo le intese del 11.12.2010 e 4.4.2011, prevede l'apertura di nuove finestre di accesso al Fondo di Solidarietà per un numero complessivo di uscite pari a 301 risorse.

In applicazione delle citate intese, le risorse che a suo tempo hanno già validamente presentato domanda di adesione al predetto Fondo di Solidarietà hanno facoltà di confermare la propria volontà di accedere.

In considerazione di quanto sopra esposto, la conferma dell'adesione al Fondo di Solidarietà, potrà essere effettuata utilizzando il modulo allegato, da inviare entro il 31.3.2012 alla Funzione Amministrazione Risorse.

Successivamente alla conferma dell'adesione, sarà fornito un riscontro formale con l'indicazione della data di cessazione e del periodo in cui dovranno essere fruiti eventuali residui ferie in essere.

Il Gestore Risorse Umane di riferimento, unitamente alla Funzione Amministrazione Risorse, è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Direzione Risorse Umane

*** **

L'occasione ci è gradita per ricordare, come previsto dagli accordi sindacali, che nei confronti di coloro che accedono al Fondo di solidarietà vengono confermate le agevolazioni di seguito indicate:

Evoluzione normativa

Qualora, concluso l'intero periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà, situazioni normative/legislative pregiudicassero la percezione dei trattamenti previdenziali pubblici, il lavoratore avrà diritto, a rientrare in servizio - con il medesimo trattamento economico e contributivo spettante al momento dell'accesso al Fondo di Solidarietà - fino alla prima maturazione del diritto alla percezione della pensione. Per il suddetto periodo le Aziende si riservano la facoltà di accordare un congedo retribuito.

Condizioni finanziarie/bancarie

A decorrere dalla data di accesso al Fondo di solidarietà e per il periodo di permanenza nello stesso, ai rapporti bancari, ivi compresi i mutui ed i finanziamenti, intestati ai dipendenti interessati, continueranno ad essere applicate le stesse condizioni in vigore nelle singole Aziende per il Personale in servizio; al momento dell'effettivo pensionamento dette condizioni verranno parificate tempo per tempo alle condizioni previste per il Personale in quiescenza.

Previdenza complementare

A decorrere dalla data di accesso al Fondo di solidarietà e per il periodo di permanenza nello stesso, ferma restando la facoltà di mantenere l'iscrizione alla forma di previdenza complementare di appartenenza, continua il versamento della contribuzione aziendale nella medesima misura.

In alternativa alla prosecuzione di tale versamento potrà essere riconosciuto, a richiesta del dipendente interessato, un importo pari alla contribuzione complessiva a carico dell'Azienda per la forma pensionistica integrativa cui il dipendente aderisce, secondo la misura vigente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro e per il periodo di permanenza effettiva nel "Fondo di solidarietà", calcolato convenzionalmente dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro alla data di maturazione dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione AGO secondo le norme attualmente in vigore; tale importo viene erogato a titolo di incentivo all'esodo e ad integrazione del trattamento di fine rapporto; a tal fine verrà presa a riferimento l'ultima retribuzione annuale utile ai fini del TFR.

Assistenza sanitaria integrativa

A decorrere dalla data di accesso al Fondo di solidarietà e per il periodo di permanenza nello stesso, sarà garantito il proseguimento della copertura sanitaria alle stesse condizioni tempo per tempo in vigore per il Personale in servizio.

Con riferimento agli iscritti alle forme di assistenza sanitaria integrativa della ex BPV-SGSP, il Personale interessato è equiparato a quello in pensione; il contributo aziendale (pari a quello previsto per il personale in servizio) continuerà ad essere versato per ciascun collaboratore confluito nel Fondo di Solidarietà e per la durata della sua permanenza nel Fondo stesso.

Qualora il contributo aziendale alla copertura sanitaria fosse erogato in forma di percentuale sulla retribuzione, sarà presa a riferimento l'ultima retribuzione percepita dall'interessato al momento dell'accesso al Fondo secondo le regole stabilite dalla rispettiva forma di assistenza sanitaria.

Polizza infortuni extra professionali

Per gli infortuni extra professionali continuerà ad essere riconosciuta a ciascun interessato la polizza vigente presso l'Azienda di appartenenza per la durata della permanenza nel Fondo stesso.

The bottom section of the document contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there are three distinct signatures. In the center, there is a large circular stamp with the word "SINFED" written inside. To the right of the stamp, there are several more signatures, some of which appear to be initials or abbreviated names. The handwriting is cursive and somewhat stylized.